



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 12 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)**

Valide dal 1° gennaio 2020

318.102.0112 i DOA

11.19

## **Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2020**

La Svizzera ha concluso due nuove convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: una con il Kosovo, in vigore dal 1° settembre 2019, e l'altra con il Brasile, in vigore dal 1° ottobre 2019 (v. [Bulletins AVS/PC n. 415](#) e [n. 417](#)). La conclusione di queste convenzioni ha comportato diversi adeguamenti, poiché entrambi gli Stati sono stati aggiunti all'elenco degli Stati contraenti.

Il certificato A1 nell'Allegato 18 è stato aggiornato, affinché in determinati casi speciali siano coperte anche attività esercitate in un solo Stato (v. [Bulletin AVS/PC n. 412](#)). A tale scopo vi è stato aggiunto un punto 3.12, da contrassegnare solo in casi speciali, ossia se il lavoratore, su sua esplicita richiesta, deve essere esonerato dall'obbligo contributivo in un altro Stato dove non svolge alcuna attività. Per questi casi vi è anche un nuovo modulo di richiesta (Allegato 19). Entrambi i moduli sono disponibili in ALPS.

Inoltre sono state precisate le disposizioni in materia di distacco (v. tra l'altro i N. 2024, 2044.1 e 2072) e in più punti è stato definito il modo di procedere in ALPS (p. es. nei N. 2028, 2029.1 e 2075 seg.). È stato rivisto anche il numero marginale concernente l'assoggettamento delle persone disoccupate (N. 2037.1).

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di piccole sviste (in particolare nelle tabelle in allegato) e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo. Al contempo è stata anche aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/20.

## **Abbreviazioni**

ALPS                      Applicable Legislation Platform Switzerland

- 1016.2  
1/16 *Esempio 1:* per una cittadina tedesca che esercita un'attività lucrativa in Svizzera e in Turchia, la Turchia è uno Stato non contraente.  
*Esempio 2:* per un cittadino turco domiciliato in Svizzera che esercita un'attività lucrativa in Israele, Israele è uno Stato non contraente.  
*Esempio 3:* per una cittadina sudafricana che esercita un'attività lucrativa sia in Svizzera sia in Macedonia del Nord, la Macedonia del Nord è uno Stato non contraente.
- 1030.1  
1/20 Se il domicilio stabilito all'estero è stato abbandonato e il luogo di dimora si trova in Svizzera, quest'ultima è considerata come luogo di domicilio ([art. 13 cpv. 1 LPGA](#) in combinato disposto con l'[art. 24 cpv. 1 CC](#))<sup>1</sup>.
- 1038.1  
1/20 Secondo il diritto interno i proprietari o i soci di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato non contraente e gli organi di persone giuridiche con sede in uno Stato non contraente non devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati all'estero ([art. 6<sup>ter</sup> lett. a e b OAVS](#)) e sono pertanto considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa, se non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera. Tuttavia, i redditi da attività lucrativa realizzati all'estero devono essere presi in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita. Se queste persone conseguono anche un reddito da attività lucrativa in Svizzera, ma non vi esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno, è necessario effettuare un calcolo comparativo ([art. 28<sup>bis</sup> OAVS](#), v. N. 2033 segg. DIN).
- 2009.2  
1/20 Una persona assoggettata in virtù del diritto previgente può chiedere che le venga applicato il nuovo diritto. Se la domanda è stata presentata entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore, il nuovo diritto vale da tale data. Se invece viene presentata dopo il termine di tre mesi, il nuovo diritto vale dal primo giorno del mese successivo.

---

<sup>1</sup> 18. Juni

2019

–

9C\_295/2019

- 2013  
1/19 L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati va valutato in due fasi:
- nella prima fase si *determina la legislazione applicabile* sulla base dello statuto contributivo (lavoratore dipendente o indipendente), stabilito secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa (per la Svizzera v. DIN e DSD)<sup>2</sup>;
  - se dalla prima fase risulta applicabile la legislazione svizzera, la cassa di compensazione deve trattare le attività lucrative svolte all'estero come se fossero state svolte in Svizzera ([art. 13 par. 5 reg. 883/2004](#)). In questo contesto, deve esaminare se in base ai criteri di delimitazione della legislazione svizzera (v. DIN e DSD) l'attività svolta nello Stato dell'UE/AELS debba essere riqualficata (attività dipendente in attività indipendente o viceversa).
- 2016.1  
1/20 Le attività marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile per l'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione è tesa a evitare cambiamenti nell'assoggettamento assicurativo dovuti ad attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi. Sono considerate marginali le attività che, per loro natura, sono irrilevanti. Sono suscettibili di essere considerate tali le attività che rappresentano meno del 5 per cento del tempo di lavoro normale del lavoratore e/o meno del 5 per cento della sua retribuzione globale nel singolo Stato (le diverse attività lucrative svolte per più datori di lavoro vengono sommate; [art. 14 par. 5<sup>ter</sup> reg. 987/2009](#); per la conduzione di un'azienda v. N. 3082 segg.). Le retribuzioni per attività marginali sono invece soggette all'obbligo contributivo secondo la legislazione vigente nei rispettivi Stati.
- 2022.1  
1/20 Per determinare se le attività lucrative esercitate in più Stati UE/AELS e in Svizzera possano comportare un assogget-

tamento assicurativo in Svizzera, l'UFAS mette a disposizione un modulo di aiuto sulla pagina iniziale di ALPS (v. anche all. 10).

- 2024  
1/20
- I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati dalla Svizzera in uno Stato dell'UE (cittadini della Svizzera o dell'UE) o in uno Stato dell'AELS (cittadini della Svizzera o di altri Stati dell'AELS) continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 12 par. 1 reg. 883/2004](#)), se
- erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della loro partenza in base al domicilio o all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera<sup>3</sup>; si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese;
  - è previsto che al termine del periodo di distacco saranno nuovamente impiegati in Svizzera; in linea di massima sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l'intenzione di continuare ad impiegarli;
  - il datore di lavoro che distacca il dipendente svolge già da qualche tempo attività economiche sostanziali nel Paese d'origine;
  - è comprovato che, durante tutto il periodo di distacco, tra il datore di lavoro che distacca il dipendente e quest'ultimo sussiste un legame direttamente attinente al diritto del lavoro, il che significa in particolare che il datore di lavoro ha il diritto di disdire il contratto di lavoro e anche di definire a grandi linee le attività da svolgere;
  - non sono per principio assunti per sostituire un altro dipendente il cui periodo di distacco è scaduto.
- 2028  
1/20
- Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS richiede alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco ([certificato A1](#)) prima dell'inizio dell'attività temporanea del dipendente nello Stato dell'UE o dell'AELS. Se non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può esigere che il datore di lavoro compili un modulo di [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto sviz-](#)

[zero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17). In tal caso la cassa di compensazione deve tuttavia introdurre i dati in ALPS. La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del [certificato A1](#) all'istituzione estera competente. La cassa di compensazione può tuttavia delegare questo compito al lavoratore distaccato. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all'estero ([certificato A1](#)) (ad es. in caso di controlli del datore di lavoro). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

- 2029.1  
1/20 Scaduti i 24 mesi, è possibile presentare alla cassa di compensazione una nuova richiesta di distacco nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro solo dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi va inoltrata una richiesta all'UFAS tramite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può registrare il caso per il datore di lavoro. Per le proroghe di distacco, l'UFAS non accetta richieste presentate al di fuori di ALPS.
- 2037.1  
1/20 I cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera che sono completamente disoccupati e ricevono prestazioni in caso di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di domicilio (conformemente all'[art. 65 reg. 883/2004](#)) sono soggetti alla legislazione di detto Stato ([art. 11 par. 3 lett. c reg. 883/2004](#)). Questa disposizione non si applica alle persone che ricevono prestazioni in caso di disoccupazione da uno Stato dell'UE/AELS o dalla Svizzera e che allo stesso tempo esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente in un altro Stato dell'UE/AELS o in Svizzera.

- 2044.1  
1/20 Un distacco è possibile soltanto se il lavoratore indipendente, immediatamente prima del distacco, è stato assicurato in linea di massima per due mesi all'AVS/AI/IPG e ha esercitato in quel periodo un'attività economica significativa in Svizzera.
- 2054 Chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio ([art. 16 par. 1 reg. 987/2009](#)). In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività lucrativa (v. DCC).
- 2055  
1/20 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all'AVS/AI/IPG (/AD) in virtù delle disposizioni dell'Accordo con l'UE<sup>4</sup>. In caso affermativo, la cassa di compensazione competente registra il caso in ALPS e rilascia un certificato che attesta che l'interessato è soggetto alla legislazione svizzera ([certificato A1](#)) e ne trasmette una copia all'istituzione o alle istituzioni indicate dall'autorità competente di ciascun altro Stato membro. Gli indirizzi sono riportati nel sito [Esecuzione assicurazioni sociali](#) dell'UFAS, rubrica Internazionale, Elenchi. La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di presentare lui stesso il certificato rilasciato alle autorità competenti degli altri Stati sul cui territorio viene esercitata l'attività lucrativa.
- 2063  
1/20 Se è stato concluso un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 987/2009](#) (per un accordo modello, v. all. 16; v. anche DCC), i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi ai sensi dell'[art. 6 cpv. 1 LAVS](#).



In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese amministrative. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro esteri (v. DRC).

- 2065  
1/17 I lavoratori soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera sono tenuti a fornire alle casse di compensazione tutti i documenti e le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera, nell'UE o negli Stati dell'AELS, necessari alla fissazione dei contributi ([art. 28 LPGA](#)). Questo vale in particolare per i redditi conseguiti con un'attività indipendente esercitata in uno Stato dell'UE/AELS.
- 2068  
1/17 Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [reg. 1408/71](#) e del [reg. 574/72](#) (casi retti dal diritto previgente), le casse di compensazione applicano i tassi di cambio pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riportati nel sito [Esecuzione assicurazioni sociali](#), rubrica Internazionale, Messaggi. Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [reg. 883/2004](#) e del [reg. 987/2009](#), invece, sono determinanti i tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca centrale europea ([www.ecb.europa.eu](#); [art. 90 reg. 987/2009](#)).
- 2069  
1/20 La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati (v. [testi delle convenzioni](#)):
- Australia
  - Brasile
  - Canada/Québec
  - Cile
  - Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v. N. 2069.1)
  - Corea del Sud (v. N. 2069.1)
  - Filippine
  - Giappone
  - India (v. N. 2069.1)
  - Israele
  - Kosovo
  - Macedonia del Nord
  - Montenegro
  - Repubblica di San Marino

- Serbia
- Turchia
- Uruguay
- USA.

Per Bosnia ed Erzegovina vige per ora la convenzione conclusa con la Jugoslavia.

- 2071  
1/16
- Tutte le convenzioni prevedono generalmente l'assoggettamento nel Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Questa regola si applica sempre ai lavoratori dipendenti che possiedono la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti (per le eccezioni v. N. 2072 segg.).
- Esempio 1:* una cittadina turca domiciliata in Turchia che lavora in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD).
- Esempio 2:* una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera che lavora in Macedonia del Nord e in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD) per l'attività lucrativa esercitata in Svizzera e in Macedonia del Nord per i redditi ivi conseguiti.
- Esempio 3:* nel caso di un cittadino cileno domiciliato in Svizzera che lavora a San Marino, la convenzione di sicurezza sociale CH/SM non è applicabile, in quanto il lavoratore non possiede la cittadinanza di alcuno degli Stati contraenti. Essendo domiciliato in Svizzera, egli è tuttavia assicurato conformemente all'[art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#).
- 2072  
1/20
- Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a tempo determinato in uno Stato contraente restino sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se
- vengono distaccati temporaneamente da un'impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,
  - erano assicurati immediatamente prima del distacco (si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese) e
  - è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera al termine del periodo di distacco; in linea di massima, sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l'intenzione di continuare ad impiegarli.
- Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti.

- 2074  
1/20 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:
- 12 mesi per San Marino;
  - 24 mesi per Filippine, Israele, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia e Uruguay;
  - 36 mesi per Bosnia ed Erzegovina e Cile;
  - 60 mesi per Australia, Brasile, Canada/Québec, Giappone, Kosovo e USA;
  - 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.
- 2075  
1/20 I datori di lavoro che distaccano lavoratori in uno Stato contraente devono richiedere alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco (v. all. 13.1). Se non dispone di un accesso diretto a ALPS, la cassa di compensazione può esigere dal datore di lavoro la compilazione di una richiesta di distacco (moduli forniti dalle casse o all. 17). In tal caso, la registrazione dei dati in ALPS incombe tuttavia alla cassa di compensazione. Il dipendente presenta il certificato alle autorità competenti dello Stato estero al fine di evitare un doppio assoggettamento.
- 2076  
1/20 Su presentazione di una richiesta all'UFAS, il distacco può di norma essere prolungato fino a una durata complessiva massima di sei anni (v. all. 13.3). A tal fine va inoltrata una richiesta all'UFAS tramite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può registrare il caso per il datore di lavoro. Per le proroghe di distacco, l'UFAS non accetta richieste presentate al di fuori di ALPS.. Entro questo termine massimo può essere presentata all'UFAS una richiesta per la conclusione di un accordo speciale. Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.
- 2076.1  
1/20 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati dalla Svizzera in Australia, Austria\*, Brasile, Bulgaria\*, Canada/Québec, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del Sud, Croazia\*, Danimarca\*, Filippine, Giappone, India, Irlanda\*, Islanda\*\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Portogallo\*, Repubblica ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\*, Uruguay o USA restano soggetti all'AVS/AI/IPG (\*: solo familiari di

cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS;  
 \*\*: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).

2077  
1/20 I lavoratori dipendenti (nonché quelli indipendenti in caso di distacco dal Giappone) distaccati a tempo determinato da uno Stato contraente in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD e devono presentare alla cassa di compensazione competente il certificato di distacco rilasciato dall'istituzione estera.

*Esempio 1:* una cittadina statunitense distaccata per quattro anni in Svizzera non è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD se presenta un certificato di distacco.

*Esempio 2:* un cittadino francese distaccato per due anni dalla Svizzera in Macedonia del Nord resta assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, poiché in questo caso la convenzione di sicurezza sociale CH/MK è applicabile ai cittadini di un altro Stato.

*Esempio 3:* uno svizzero inviato per 10 anni in Israele non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD (assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa).

2077.1  
1/20 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati in Svizzera da Austria\*, Bulgaria\*, Brasile, Canada/ Québec, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del Sud, Croazia\*, Danimarca\*, Filippine, Giappone, India, Irlanda\*, Islanda\*\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Portogallo\*, Repubblica ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\*, Uruguay o USA non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; \*\*: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS; v. N. 3104.4).

2084  
1/20 Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:

- Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; v. [art. 3 lett. b della convenzione](#))
- Brasile;
- Canada/Québec;
- Cina;
- Corea del Sud;

- Danimarca;
- Filippine;
- Germania;
- Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; v. [art. 3 lett. a della convenzione](#));
- India;
- Irlanda;
- Kosovo;
- Liechtenstein;
- Slovacchia;
- Svezia;
- USA.

*Esempio:* un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

2086  
1/16

*Esempio 1:* una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera esercita un'attività dipendente in Austria e un'attività indipendente in Turchia. Per l'attività dipendente è soggetta alla legislazione austriaca in virtù dell'Accordo con l'UE e per l'attività indipendente è soggetta alla legislazione turca secondo la convenzione di sicurezza sociale conclusa con tale Paese.

*Esempio 2:* un cittadino norvegese domiciliato in Svizzera esercita un'attività dipendente in Norvegia e in Macedonia del Nord. Per l'attività svolta in Norvegia è soggetto alla legislazione norvegese ([art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004](#)), mentre per quella esercitata in Macedonia del Nord è soggetto alla legislazione svizzera. Malgrado lavori in Macedonia del Nord, la convenzione di sicurezza sociale con tale Paese non è applicabile a causa della sua cittadinanza. Essendo domiciliato in Svizzera, il lavoratore è assicurato secondo l'[art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#).

*Esempio 3:* un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora come dipendente in Germania e nel Liechtenstein. Secondo le convenzioni con la Germania e il Liechtenstein, il principio del luogo di lavoro è applicabile anche ai cittadini di Stati terzi. Di conseguenza l'interessato non è assicurato in Svizzera.

3006  
1/19

Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Austria*	<a href="#">art. 7 par. 3</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Belgio*	<a href="#">art. 7 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 6 + 8</a>	Montenegro	<a href="#">art. 7 par. 2</a>
Bosnia ed Erzegovina	Per ora si applica ancora la convenzione conclusa con la Jugoslavia <a href="#">art. 5 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 6</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. b + par. 2</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 7 par. 2</a>	Paesi Bassi*	<a href="#">art. 7 par. 1 lett. b + par. 2</a>
Croazia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 5 lett. b + d</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 4 lett. c</a> <a href="#">art. 8 par. 2</a>	Repubblica ceca*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Finlandia*	<a href="#">art. 7 par. 2 + 6</a>	San Marino	Come l'Italia
Francia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. b</a>	Serbia	<a href="#">art. 7 par. 2</a>
Germania*	<a href="#">art. 6 par. 3</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Grecia*	<a href="#">art. 6 lett. b</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Irlanda*	<a href="#">art. 3 par. 3</a> <a href="#">art. 6 par. 2</a>	Spagna*	<a href="#">art. 4 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>
Israele	<a href="#">art. 6 par. 2+7</a>	Svezia*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Italia*	<a href="#">art. 5 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a>	Turchia	<a href="#">art. 5 par. 2</a> <a href="#">lett. b+d, prot. finale n. 4</a>
Liechtenstein*	<a href="#">art. 3 par. 3</a> <a href="#">art. 6 par. 5</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>

Lussemburgo*	<a href="#">art. 6 n. 2</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>		
--------------	--	--	--

3006.1  
1/19 Si applicano le stesse disposizioni per i familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale impiegati in Austria\*, Bulgaria\*, Croazia\*, Danimarca\*, Irlanda\*, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo\*, Repubblica ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\* o Ungheria\* (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3008  
1/20 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Australia	<a href="#">art. 9 par. 1</a>	India	<a href="#">art. 8 par. 1–3</a>
Austria*	<a href="#">art. 7 par. 4</a>	Israele	<a href="#">art. 6 par. 3 + 7</a>
Belgio*	<a href="#">art. 7 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 8</a>	Kosovo	<a href="#">art. 8</a>
Brasile	<a href="#">art. 8</a>	Lussemburgo*	<a href="#">art. 6 n. 2</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 7 par. 2</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>
Cile	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>	Montenegro	<a href="#">art. 7 par. 2</a>
Cina	<a href="#">art. 5 par. 2</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. c</a> <a href="#">+ par. 2, prot. finale n. 8</a>
Cipro*	<a href="#">art. 7 par. 3</a>	Paesi Bassi*	<a href="#">art. 7 par. 1 lett. c</a> <a href="#">+ par. 2, prot. finale n. 5</a>
Corea del Sud	<a href="#">art. 8 par. 2</a>	Regno Unito*	<a href="#">art. 5 par. 5 + 6</a>
Croazia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>	Serbia	<a href="#">art. 7 part. 2</a>
Danimarca*	<a href="#">prot. finale n. 6</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>
Filippine	<a href="#">art. 9 par. 1</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>

Finlandia*	<a href="#">art. 7 par. 3 + 6</a> <a href="#">prot. finale n. 6</a>	Uruguay	<a href="#">art. 7 par. 3</a>
Francia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a>	USA	<a href="#">art. 9</a>
Germania*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 6 par. 4</a>		

3008.1  
1/20 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo internazionale impiegati in Austria\*, Bulgaria\*, Brasile, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del Sud, Croazia\*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\*, Uruguay o USA (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3012  
1/10 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE e dell'AELS che lavorano in qualità di dipendenti o indipendenti a bordo di navi battenti bandiera svizzera sono assicurati in Svizzera in virtù dell'attività lucrativa svolta ([art. 11 par. 4 reg. 883/2004](#)).

3016  
1/20 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Kosovo, Serbia, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [\*]).

Australia	<a href="#">art. 9 par. 2</a>	India	<a href="#">art. 8 par. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Brasile	<a href="#">Art. 9</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Israele	<a href="#">art. 6 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Bulgaria	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Kosovo	<a href="#">art. 9</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera



Cile	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cina	<a href="#">art. 5 par. 1</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Montenegro	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato
Corea del Sud	<a href="#">art. 8 par. 1</a> Assicurazione nello Stato di domicilio	Norvegia*	<a href="#">art. 10 par. 1</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Croazia	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Repubblica di San Marino	In conformità all' <a href="#">art. 5 lett. c prot. finale n. 4</a> della convenzione con l'Italia: assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Filippine	<a href="#">art. 9 par. 4</a>	Serbia	<a href="#">art. 7 part. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Germania*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 7 prot. finale n. 8a</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Uruguay	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Giappone	<a href="#">art. 8</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)	USA	<a href="#">art. 10</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera (CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (USA)

Italia*	<a href="#">art. 5 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera		
---------	---	--	--

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

- 3020  
1/20
- Sono considerate rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso l'ONU o altre organizzazioni internazionali in Svizzera le rappresentanze permanenti del/dell/della:
- Gruppo di Stati africani, caraibici e del Pacifico (Gruppo ACP);
  - Unione africana (UA);
  - Organizzazione araba del lavoro (OAT);
  - Commonwealth;
  - Unione europea (UE);
  - Consiglio d'Europa;
  - European Public Law Organization (EPLO);
  - Forum delle Isole del Pacifico (PIF);
  - Università per la Pace (UPEACE);
  - Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG);
  - Organizzazione Internazionale per il Diritto dello Sviluppo (IDLO);
  - Organizzazione internazionale della Francofonia (IOF);
  - Lega degli Stati arabi (Lega araba);
  - Organizzazione della cooperazione islamica (OIC)
  - Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali (OECS);
  - Assemblea parlamentare del Mediterraneo;
  - Organizzazione Partner in popolazione e sviluppo (PPD);
  - Banca mondiale.

- 3030.2  
1/17 I cittadini della Macedonia del Nord e delle Filippine impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare dell'UE/AELS che non possono assicurarsi né nello Stato dell'UE/AELS in questione né nel proprio Paese d'origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3034  
1/20 Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati (impiegati locali) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari di:
- Brasile
  - Bulgaria
  - Cile (solo cittadini cileni)
  - Croazia
  - Filippine
  - Kosovo
  - Liechtenstein
  - Macedonia del Nord
  - Montenegro
  - Serbia
  - Turchia (solo cittadini turchi)
  - Uruguay.
- Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera. In tal caso il termine è di sei mesi.
- Per quanto riguarda gli obblighi della missione o del posto consolare in quanto datore di lavoro, si rimanda alle DRC.
- 3035  
1/20 Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico (Cile, Kosovo e Turchia: solo cittadini cileni e turchi; altri Stati: anche cittadini di Stati terzi) al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:
- Brasile
  - Bulgaria
  - Cile

- Croazia
- Filippine
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Turchia
- Uruguay.

3038  
1/20 Le convenzioni con gli Stati di seguito elencati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:

- Brasile
- Bulgaria
- Croazia
- Filippine
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3039  
1/20 I cittadini degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD se sono impiegati in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non contraente e non sono assicurati né nello Stato non contraente né nel loro Paese d'origine:

- Brasile
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Irlanda
- Kosovo
- Liechtenstein

- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Repubblica ceca
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia.

I coniugi, i partner registrati e i figli di queste persone che dimorano con loro in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

- 3048  
1/20
- Le persone impiegate negli Stati di seguito elencati (Brasile, Cile, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia: cittadini svizzeri o dell'altro Stato contraente; altri Stati: cittadini di qualsiasi nazionalità) al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (impiegati locali) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:
- Brasile
  - Bulgaria
  - Cile (solo cittadini svizzeri)
  - Croazia
  - Filippine
  - Kosovo
  - Liechtenstein
  - Macedonia del Nord
  - Montenegro
  - Serbia
  - Turchia (solo cittadini svizzeri)
  - Uruguay.
- 3049  
1/20
- La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico (Brasile, Cile, Kosovo e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:
- Brasile
  - Bulgaria

- Cile
- Croazia
- Filippine
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Turchia
- Uruguay.

3049.1 Le convenzioni concluse con gli Stati di seguito elencati  
1/20 prevedono che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:

- Brasile
- Bulgaria
- Croazia
- Filippine
- Liechtenstein
- Kosovo
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3051.1 Sono inoltre assicurati all'AVS/AI/IPG i familiari senza attività  
1/20 lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in Australia, Austria\*, Brasile, Bulgaria\*, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del Sud, Croazia\*, Danimarca\*, Filippine, Giappone, Irlanda\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo\*, Repubblica ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\* o Uruguay (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3055 Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle se-  
1/19 guenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:

- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;
- Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Ginevra;
- Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
- Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;
- Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra;
- Centro Sud, Ginevra;
- Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra;
- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;
- Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;
- GAVI Alliance, Ginevra;
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;
- Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;
- Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;
- Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;
- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;
- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OM-PI), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;
- Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (Segreteria ATT), Ginevra;
- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;
- Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;

- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;
- Unione postale universale (UPU), Berna.

- 3056 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera non sono più assicurati all'AVS/AI/IPG e AD dal momento dell'affiliazione al sistema previdenziale dell'organizzazione internazionale (v. l'accordo di sede concluso con la rispettiva organizzazione internazionale).
- 3058 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera possono aderire su base volontaria all'AVS/AI/IPG/AD o anche solamente all'AD (v. lo scambio di lettere con le rispettive organizzazioni internazionali, [art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS](#)).
- 3084  
1/19 Nel caso delle persone giuridiche, la funzione direttiva di una persona risulta ad esempio dalla sua posizione nell'organigramma (v. N. 8005 segg. DRC e N. 2051 DSD)<sup>5</sup>.
- 3104.4  
1/20 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano *in uno degli Stati di seguito elencati* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG *a prescindere dalla loro cittadinanza*:

Australia	<a href="#">art. 8 lett. b par. 3</a>	Irlanda*	<a href="#">art. 10</a>
Austria*	<a href="#">art. 11</a>	Kosovo	<a href="#">art. 13</a>
Brasile	art. 13	Liechtenstein	<a href="#">art. 8a</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 11</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 11</a>
Canada/ Québec	<a href="#">prot. finale n. 5</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>	Montenegro	<a href="#">art. 10</a>

<sup>5</sup> 31 agosto 1971 RCC 1972 pag. 130 –  
 9 ottobre 1974 RCC 1975 pag. 254 –  
 21 giugno 1982 RCC 1983 pag. 186 –  
 1° ottobre 1991 RCC 1991 pag. 517 –



Cile	<a href="#">art. 10</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. a</a>
Cina	<a href="#">art. 8</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 7a</a>
Cipro*	<a href="#">art. 11</a>	Repubblica Ceca*	<a href="#">art. 11</a>
Corea del Sud	<a href="#">art. 11</a>	Serbia	<a href="#">art. 10</a>
Croazia*	<a href="#">art. 11</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 11</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 11a</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 11</a>
Filippine	<a href="#">art. 13</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 10</a>
Giappone	<a href="#">art. 11 par. 2</a>	Uruguay	<a href="#">art. 10</a>
India	<a href="#">art. 11</a>	USA	<a href="#">art. 11</a>

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell'UE/AELS ha la precedenza l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

- 3116  
1/20
- I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:
- Australia
  - Belgio
  - Brasile
  - Bulgaria
  - Cile
  - Cina
  - Cipro
  - Corea del Sud
  - Croazia
  - Danimarca
  - Filippine
  - Finlandia
  - Francia
  - Giappone
  - India
  - Irlanda

- Israele
- Italia
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- San Marino
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria
- Uruguay
- USA.

3117 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano per-  
1/20 sone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico di-  
staccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito  
elencati restano assicurati all'AVS/AI/IPG:

- Australia
- Austria\*
- Brasile
- Bulgaria\*
- Cile
- Cina
- Cipro\*
- Corea del Sud
- Croazia\*
- Danimarca\*
- Filippine
- Giappone
- India
- Irlanda\*
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Portogallo\*

- Repubblica ceca\*
- Serbia
- Slovacchia\*
- Slovenia\*
- Ungheria\*
- Uruguay
- USA.

(\*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).

4013  
1/17

L'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria può essere mantenuta previa richiesta scritta o inoltrata tramite ALPS. Per la richiesta scritta si può utilizzare il modulo di [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17).

## Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente

1/18

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>2</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>2</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>2</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>2</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera<sup>2</sup></p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera<sup>2</sup></p>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)).

<sup>2</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

### Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente

1/20

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera  <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<i>redditi in uno Stato contraente/Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati dell'UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'[art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

<sup>3</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 e 2082).

## Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente

1/20

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS



Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato dell'UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

## Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/20

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia (v. N. 2084).

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

## Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/20

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

<sup>1</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

## Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/20

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente nel cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano<sup>1, 2</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS<sup>4</sup></p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE/in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano<sup>1, 2</sup></p>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in India, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o negli USA (v. N. 2079 segg.).

## Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/20

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p>redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS<sup>1, 2, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano<sup>1, 3</sup></p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2, 3</sup></p> <p>redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS<sup>3</sup></p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>2</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano<sup>1, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>3</sup></p>	-

<sup>1</sup> Non assicurati all'AVS per il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.



## Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale

### 13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/20

Norvegia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 3 anni
Belgio*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni
San Marino Italia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 6 anni
Danimarca*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni
Uruguay	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 4 anni
Paesi Bassi*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni
Austria* Bulgaria* Cipro* Croazia* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Gran Bretagna* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia del Nord Montenegro Portogallo* Repubblica ceca* Serbia Slovacchia* Slovenia* Spagna*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni

Svezia* Turchia Ungheria*	
Bosnia ed Erzegovina Cile	Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni
Brasile	Distacco: 60 mesi Nessuna proroga
Australia Kosovo Liechtenstein*	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza consenso)
Canada/Québec USA	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Cina India Corea del Sud	Distacco: 72 mesi Nessuna proroga

\* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

## 13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/20

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

<b>Stato</b>	<b>Entrata in vigore</b>
Australia	01.01.2008
<i>Austria</i>	<i>01.01.1969</i>
<i>Belgio</i>	<i>01.05.1977</i>
Bosnia ed Erzegovina (conv. con la Jugoslavia)	01.03.1964
Brasile	01.10.2019
<i>Bulgaria</i>	<i>01.12.2007</i>
Canada/Québec	01.10.1995
Cile	01.03.1998
Cina*	19.06.2017
<i>Cipro</i>	<i>01.01.1997</i>
Corea del Sud*	01.06.2015
<i>Croazia</i>	<i>01.01.1998</i>
<i>Danimarca</i>	<i>01.12.1983</i>
	<i>(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997)</i>
Filippine	01.03.2004
<i>Finlandia</i>	<i>01.10.1986</i>
<i>Francia</i>	<i>01.11.1976</i>
	01.03.2004
<i>Germania</i>	<i>01.05.1966</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990)</i>
Giappone	01.03.2012
<i>Grecia</i>	<i>01.12.1974</i>
India*	29.01.2011
<i>Irlanda</i>	<i>01.07.1999</i>
Israele	01.10.1985
<i>Italia</i>	<i>01.09.1964</i>
	<i>(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)</i>
Kosovo	01.09.2019
<i>Liechtenstein</i>	<i>01.05.1990</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002)</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>01.05.1969</i>
Macedonia del Nord	01.01.2002
Montenegro	01.01.2019

<i>Norvegia</i>	<i>01.11.1980</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>01.07.1971</i>
<i>Portogallo</i>	<i>01.03.1977</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>01.04.1969</i>
<i>Repubblica ceca</i>	<i>01.11.1997</i>
San Marino	01.03.1983
Serbia	01.01.2019
<i>Slovacchia</i>	<i>01.12.1997</i>
<i>Slovenia</i>	<i>01.08.1997</i>
<i>Spagna</i>	<i>01.09.1970</i>
<i>Svezia</i>	<i>01.03.1980</i>
Turchia	01.01.1972
<i>Ungheria</i>	<i>01.01.1998</i>
Uruguay	01.04.2015
USA	01.11.1980

(revisione: 01.08.2014)

\*si tratta di una convenzione di distacco

**Allegato 14: Persone titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI**

1/18

**A. Cittadini stranieri**

**14.1 Carta di legittimazione B a banda rosa**

- capimissione
- funzionari superiori di organizzazioni internazionali

**14.2 Carta di legittimazione C a banda rosa**

- membri del personale diplomatico di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali
- funzionari di organizzazioni internazionali

**14.3 Carta di legittimazione D a banda blu**

- membri del personale amministrativo e tecnico di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti o speciali

**14.4 Carta di legittimazione D a banda marrone**

- funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali

**14.5 Soppresso**

**14.6 Carta di legittimazione E a banda viola**

- membri del personale di servizio di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti e speciali
- funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali

#### **14.7 Carta di legittimazione G a banda turchese con una barra bianca**

- funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro di durata determinata

#### **14.8 Carta di legittimazione L a banda color sabbia**

- membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

#### **14.9 Carta di legittimazione K a banda rosa**

- capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari

#### **14.10 Carta di legittimazione K a banda blu**

- impiegati consolari di carriera

#### **14.11 Carta di legittimazione K a banda viola**

- membri del personale di servizio di rappresentanze consolari

#### **14.12 Carta di legittimazione F a banda gialla**

- personale domestico privato di membri di ambasciate (carta B, C o D), rappresentanze consolari (carta C a banda rossa e K a banda blu), missioni diplomatiche permanenti o speciali e funzionari di organizzazioni internazionali, a condizione che sia sottoposto alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo ([art. 33 n. 2 lett. b CVRD](#)).

#### **14.13 Carta di legittimazione P a banda blu**

- personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficino dello stesso statuto.

#### **14.14 Carta di legittimazione R a banda grigia**

- personale straniero di IATA e SITA in virtù dei relativi accordi fiscali ([art. 5<sup>bis</sup> IATA](#); [art. 7 SITA](#)). Il personale di altre organizzazioni internazionali che riceve una carta di legittimazione R a banda grigia è invece assicurato all'AVS/AI/IPG e AD.

### **B. Cittadini svizzeri**

#### **14.15 Carta di legittimazione S a banda verde**

- funzionari di cittadinanza svizzera di organizzazioni internazionali (v. N. 3055 segg.), i quali hanno però la facoltà di aderire all'AVS obbligatoria (v. N. 3058 segg.). Il personale svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e della Mezzaluna Rossa è invece assicurato obbligatoriamente ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS](#) in combinato disposto con l'[art. 1 OAVS](#); N. 3096).

I cittadini stranieri titolari di una carta K a banda bianca (consoli onorari) o di una carta H a banda bianca (persone senza immunità e privilegi autorizzate ad accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono invece soggetti all'AVS. Questo vale anche per il personale non svizzero del CICR (carta I a banda oliva) e il personale svizzero di ambasciate e missioni permanenti e speciali (carta S a banda verde). È parimenti assicurato il personale domestico privato summenzionato, a condizione che non sia già assicurato in un altro Paese. Altre regolamentazioni speciali si trovano ai N. 3021 segg.

## Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

1/20



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS  
Affari internazionali

### Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

Il presente modulo va inoltrato, debitamente compilato, alla competente cassa di compensazione AVS.

In virtù dell'articolo 28 LPGA, gli assicurati e i datori di lavoro sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle varie leggi in materia di assicurazioni sociali.

Il modulo dev'essere compilato in stampatello e firmato dal datore di lavoro e dal salariato o dal lavoratore indipendente nell'apposito campo. Le richieste incomplete non verranno esaminate.

Lavoratore salariato o indipendente	
Numero di sicurezza sociale svizzero (n. AVS)	
Cognome(i)	
Cognome(i) alla nascita	
Nome(i) registrato(i) allo stato civile	
Sesso <input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile	Data di nascita (gg.mm.aaaa)
Luogo di nascita	
Tutte le nazionalità	
Assicurazione malattie	
Assicuratore malattie svizzero attuale (LAMal)	
<input type="checkbox"/> Il lavoratore è esonerato dall'obbligo di affidarsi all'assicurazione malattie in Svizzera. <i>Allegare l'attestazione dell'autorità cantonale competente.</i>	
Domicilio durante l'espatrio	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Indirizzo all'estero durante l'espatrio (se noto)	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Da completare nel caso in cui, durante l'espatrio, il domicilio venga trasferito in un altro Stato	
Da (Stato)	A (Stato)

Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

1/5



Attività in Svizzera	
Tipo di attività	<input type="radio"/> salariata <input type="radio"/> indipendente
Nome del datore di lavoro	
N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)	
Persona di contatto	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Inizio del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente (gg.mm.aaaa)	
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)	
Cassa di compensazione AVS attuale	
Numero di conteggio AVS attuale	
Istituto di previdenza svizzero (LPP) attuale	
<input type="checkbox"/> Il lavoratore distaccato è esonerato dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera. <i>Allegare l'attestazione dell'autorità cantonale competente</i>	
Assicuratore contro gli infortuni svizzero (LAINF) attuale	

Attività temporanea all'estero	
Stato	
Recapito (se noto)	
Nome del datore di lavoro	
N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)	
Persona di contatto	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
<input type="checkbox"/> Indirizzo fisso sconosciuto	
Durata presumibile dell'attività temporanea, dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
Il lavoratore salariato / indipendente ha già lavorato nello stesso Stato negli ultimi 24 mesi <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
Se sì, indicare i periodi di attività	
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)

Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

2/5

**Per i salariati**

Il dipendente è distaccato per sostituire un altro lavoratore distaccato  Sì  No

Il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, può decidere di sciogliere il contratto con il salariato durante il distacco  Sì  No

Il datore di lavoro in Svizzera può definire, a grandi linee, il tipo di attività svolta all'estero  Sì  No

Terminato il distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, presumibilmente presso lo stesso datore di lavoro  Sì  No

Il contratto di lavoro è concluso con  l'azienda locale  il datore di lavoro in Svizzera

Il salario è versato da  l'azienda locale  il datore di lavoro in Svizzera

I contributi sociali sono versati da  l'azienda locale  il datore di lavoro in Svizzera

**Per i lavoratori indipendenti**

Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette la ripresa dell'attività al rientro  Sì  No

L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera  Sì  No

Se sì, fornire una descrizione

**Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura**

Nome del datore di lavoro

Persona di contatto

Complemento d'indirizzo / casella postale

Via e n.

NPA  Luogo

Stato

Tel.  E-mail

Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

3/5

Familiari								
Coniuge / partner registrato/a								
N° AVS	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita (gg.mm.aaaa)	Data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica (gg.mm.aaaa)	Luogo di domicilio prima dell'espatrio	Luogo di domicilio durante l'espatrio	
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile					
Figli								
N° AVS	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita (gg.mm.aaaa)	Tutte le nazionalità	Studente	Luogo di domicilio prima dell'espatrio	Luogo di domicilio durante l'espatrio
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		

Procedura di implementazione dell'applicazione 2019/1050/UE del 2019, modificata dal regolamento (UE) 2020/1050 del 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

4/5

## Osservazioni

I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che all'estero; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, il certificato di distacco / l'accordo particolare potrebbe essere revocato. In tal caso sarebbe applicata la legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività temporanea.

I sottoscritti s'impegnano a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione AVS competente o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.

## Informazione sulla protezione dei dati:

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione AVS e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per eseguire il loro mandato legale. Esse sono rilevate e salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I cofirmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il salariato

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente

Data: .....

Data: .....

Firma: .....

Timbro e firma: .....

## Informazione importante:

La continuazione dell'assicurazione in Svizzera in caso di esercizio temporaneo di un'attività lucrativa in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale **non esonera automaticamente dall'obbligo assicurativo all'estero**. È dunque possibile che lo Stato sul cui territorio l'assicurato esercita interamente o parzialmente le sue attività esiga il pagamento di contributi sociali; **ne può quindi risultare un assoggettamento in più Stati**.

La persona interessata e il suo datore di lavoro restano assoggettati all'obbligo di versare i contributi legali **AVS/AI/PG/AD**, al regime degli **assegni familiari (AFam)** e all'**assicurazione contro gli infortuni (AINF)** per tutti i salari lordi versati al dipendente, comprese tutte le eventuali remunerazioni versate dall'impresa estera e tutte le prestazioni valutabili in denaro che costituiscono salario determinante. In linea di massima restano assoggettati anche alla **previdenza professionale obbligatoria (LPP)**.

La persona interessata resta assoggettata anche all'**assicurazione malattie obbligatoria (AMal)** e all'**assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (AINF)** svizzere per un periodo di almeno 2 anni (prolungabile fino a un massimo di sei anni e in alcuni casi per tutta la durata dell'attività lucrativa temporanea all'estero).

Gli **assegni familiari possono essere ridotti** in funzione del potere d'acquisto del Paese di residenza del figlio. **In alcuni casi possono addirittura essere negati**.

# Allegato 18: Certificato A1

## 1/20

Coordinamento dei sistemi  
di sicurezza sociale

A1



### Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (\*)

#### AVVERTENZE PER L'INTERESSATO

Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato.

Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare.

•Se soggiurerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richiedi all'istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno.

•Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (\*\*).

Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiurerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

#### 1. DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

1.1	Numero di identificazione personale	<input type="checkbox"/> Donna	<input type="checkbox"/> Uomo
1.2	Cognome/i		
1.3	Nome/i		
1.4	Cognome alla nascita (***)		
1.5	Data di nascita	1.6	Nazionalità
1.7	Luogo di nascita		
1.8	Indirizzo nel paese di residenza		
1.8.1	Via, n.	1.8.3	Codice postale
1.8.2	Città	1.8.4	Sigla paese
1.9	Indirizzo nel paese di soggiorno		
1.9.1	Via, n.	1.9.3	Codice postale
1.9.2	Città	1.9.4	Sigla paese

#### 2. STATO MEMBRO DI CUI SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

2.1	Stato membro	2.3	Data fine
2.2	Data inizio		
<input type="checkbox"/>	2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività		
<input type="checkbox"/>	2.5 La determinazione è provvisoria		
<input type="checkbox"/>	2.6 Si applicano regole transitorie come da regolamento (CE) n. 883/2004		

(\*) Regolamento (CE) n. 883/2004, articoli da 11 a 16, e regolamento (CE) n. 987/2009, articolo 19.

(\*\*) Per Spagna, Svezia e Portogallo, il certificato deve essere presentato rispettivamente alla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS), all'Istituto delle assicurazioni sociali e all'Istituto di sicurezza sociale, del luogo di residenza.

(\*\*\*) Informazione fornita all'Istituzione dall'interessato quando non è nota all'Istituzione.

1/3

A1

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza  
sociale applicabile all'interessato

## 3. CERTIFICAZIONE DELLA SUA POSIZIONE

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 3.1 Lavoratore subordinato distaccato  | <input type="checkbox"/> 3.2 Lavoratore subordinato che lavora in due o più Stati                        |
| <input type="checkbox"/> 3.3 Lavoratore autonomo distaccato   | <input type="checkbox"/> 3.4 Lavoratore autonomo che lavora in due o più Stati                           |
| <input type="checkbox"/> 3.5 Dipendente pubblico  | <input type="checkbox"/> 3.6 Agente contrattuale   |
| <input type="checkbox"/> 3.7 Marittimo  | <input type="checkbox"/> 3.8 Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in diversi Stati               |
| <input type="checkbox"/> 3.9 Dipendente pubblico in un paese e lavoratore subordinato o autonomo in uno o più altri paesi | <input type="checkbox"/> 3.10 Personale di volo o di cabina  |
| <input type="checkbox"/> 3.11 Eccezione   | <input type="checkbox"/> 3.12 Lavoratore subordinato/autonomo che lavora nello Stato di cui al punto 2.1 |


## 4. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO/LAVORO AUTONOMO

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 4.1.1 Lavoratore subordinato | <input type="checkbox"/> 4.1.2 Lavoratore autonomo |
| 4.2 Codice datore di lavoro/lavoratore autonomo       |  |
| 4.3 Nome o ragione sociale                            |  |
| 4.4 Sede legale                                       |  |
| 4.4.1 Via, n.   | 4.4.2 Sigla paese                                  |
| 4.4.3 Città   | 4.4.4 Codice postale                               |

## 5. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO/LAVORO AUTONOMO NEL LUOGO IN CUI SI SVOLGE UN'ATTIVITÀ

- 5.1 Nome/i o ragione/i sociale/i e codice/i della/e impresa/e o della/e nave/i o della/e base/i di servizio in cui lavorerà occupato

Coordinamento dei sistemi  
di sicurezza sociale

A1 

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza  
sociale applicabile all'interessato

5. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO/LAVORO AUTONOMO NEL LUOGO IN CUI SI SVOLGE UN'ATTIVITÀ

5.2 Indirizzo/i o nome/i della/e impresa/e o della/e nave/i o della/e base/i di servizio in cui Lei sarà occupato quale lavoratore subordinato o autonomo nello/negli Stato/i 'ospitante/i

5.3 Oppure indirizzo temporaneo nello Stato di occupazione lavoro autonomo

6. ISTITUZIONE CHE COMPILA IL CERTIFICATO

6.1 Denominazione

6.2 Via, n.

6.3 Città

6.4 Codice postale

6.5 Sigla paese

6.6 Numero di identificazione dell'Istituzione

6.7 Fax ufficio n.

6.8 Telefono ufficio n.

6.9 E-mail

6.10 Data

6.11 Firma

TIMBRO

## Allegato 19: Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l'assoggettamento nel luogo di lavoro in casi speciali

1/20



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS  
Affari internazionali

### Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l'assoggettamento nel luogo di lavoro in casi speciali

*Il presente modulo, debitamente compilato, va inoltrato alla competente cassa di compensazione AVS.*

*Il presente modulo di richiesta va utilizzato se l'assicurato svolge un'attività lucrativa in qualità di lavoratore salariato o indipendente in Svizzera e per questo motivo desidera essere escluso dall'assicurazione sociale in un altro Stato. In questo caso il certificato A1 attesta che l'assicurato è soggetto soltanto alla legislazione svizzera.*

**In virtù dell'articolo 28 LPGA, gli assicurati devono fornire tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle leggi in materia di assicurazioni sociali.**

**Il modulo deve essere compilato imperativamente in stampatello. Il salariato o il lavoratore indipendente deve firmare il modulo negli appositi campi alla fine del modulo. Le richieste incomplete non verranno trattate.**

Persona interessata

Numero di sicurezza sociale (n. AVS)

Cognome

Cognome (matrimonio)

Nome (i) registrato(i) all' stato civile

maschio  femminile  Data di nascita (gg.mm.aaaa)

Luogo di nascita

Tutte le nazionalità

Domicilio

Complemento d'indirizzo / casella postale

Via e n.

NPA  Luogo

Stato

Tel.  E-mail

Richiesta di rilascio di un certificato relativo all'applicazione della legislazione svizzera

dal (gg.mm.aaaa)

al (gg.m.aaaa)



**Attività in Svizzera**

Tipo di attività  Salarata  Indipendente

Nome del datore di lavoro

N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)

Persona di contatto

Complemento d'indirizzo / casella postale

Via e n.

NPA  Luogo

Inizio del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente (gg.mm.aaaa)

Fine del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente (se del caso) il (gg.mm.aaaa)

Data di affiliazione all'AVS (gg.mm.aaaa)

Cassa di compensazione AVS attuale

**Dichiarazione**

Confermo di esercitare un'attività lucrativa esclusivamente in Svizzera

Stato che richiede la prova dell'applicazione della legge svizzera:

**Motivo della richiesta / Osservazioni**

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prende atto che gli organi competenti possono effettuare controlli e che, nel caso in cui le informazioni fornite nella richiesta si rivelino false, il certificato può essere revocato.

Il/La sottoscritto/a s'impegna a comunicare immediatamente alla competente cassa di compensazione AVS qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nella richiesta. Garantisce che i contributi alle assicurazioni sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del reddito dell'attività lucrativa.

**Informazione sulla protezione dei dati:**

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione AVS e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per eseguire il loro mandato legale. Esse sono rilevate e salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Il firmatario acconsente a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il salariato / L'indipendente

Data: .....

Firma: .....

Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l'assoggettamento nel luogo di lavoro in casi speciali

2/2